



Trieste, - 5 NOV. 2019

Prot. 9872 cl. AB
P/O

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
costituita ex art. 9, c. 1, del CCNL del personale del comparto del 7.4.1999
e del decreto del Direttore generale n. 19/2009

E

LA DELEGAZIONE SINDACALE DEL COMPARTO
costituita ex art. 9, c. 2, del CCNL sopra indicato

viene stipulato il seguente

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ex art. 8 del CCNL 21.5.2019

CRITERI PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020

Controllo sulla compatibilità dei costi della C.C.I. dal Collegio sindacale in data _____

Premesso che:

- l'articolo 8 comma 5 lettera c) del CCNL 2016/2018 stabilisce che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;

- le progressioni economiche orizzontali avvengono in modo selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di valutazione individuale introdotto dal decreto n. 3 del 26.01.2016 che ha recepito il "Regolamento per la valutazione permanente del personale del comparto" come esplicitato nell'accordo collettivo integrativo prot. 9025 dd. 23.11.2015;

- che con accordi prot. n. 5150/2016, prot. n. 5208/2017, n. 10913/2017, n. 9781/2018 e n. 8039/2019 sono stati definiti i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

preso atto del buon funzionamento del sistema di attribuzione delle PEO nel corso degli anni 2016-2019,

le parti concordano

i seguenti criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2020:

Requisiti:

La modalità di accesso alle fasce economiche orizzontali è quella della procedura comparativa, avviata d'ufficio con riferimento al personale dipendente dell'Istituto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.1.2020 che alla data del 31.12.2019 possa far valere, oltre all'anzianità di cinque anni maturata a tempo indeterminato e determinato, un periodo minimo di permanenza nella fascia economica in godimento pari a ventiquattro mesi, senza soluzione di continuità, presso l'Istituto o altra azienda del Servizio sanitario nazionale e che non abbia subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;


Criteri:

La valutazione selettiva dei partecipanti assume quali criteri fondanti:

- la valutazione individuale del contributo professionale così come esplicitata nella scheda di valutazione individuale riferita all'anno 2019 espressa in punti da 21 a 48;
- l'esperienza professionale acquisita espressa in giorni riproporzionati all'anno intero;
- la permanenza nell'ultima fascia di appartenenza fissata nel valore di 1,00 punti per anno, espresso in giorni riproporzionati all'anno intero.

Graduatoria:

La graduatoria verrà formulata per ciascun ruolo, categoria, profilo e fascia economica di provenienza. In ipotesi di pari merito viene data la precedenza in ordine a chi abbia ottenuto un punteggio maggiore nella scheda di valutazione individuale, a chi abbia una maggiore esperienza



professionale, a chi abbia una maggior età anagrafica e da ultimo a chi abbia un minor numero di giornate di assenza nell'anno 2019 (ad eccezione di quelle assimilabili alla prestazione lavorativa).

Il numero complessivo di fasce attribuibili viene determinato in percentuale uguale per tutte le graduatorie uniche e tale percentuale deve risultare comunque sostenibile rispetto all'importo stanziato.

La graduatoria avrà efficacia per il solo anno 2020 e l'attribuzione delle PEO 2020 avverrà dal 1 gennaio 2020

e concordano altresì

1. che almeno le risorse derivanti dalle progressioni economiche orizzontali derivanti dalle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2019 (al netto delle assunzioni di personale con fasce di godimento, es. per effetto di mobilità) vengano destinate alle PEO 2020;
2. che l'Amministrazione comunicherà l'ammontare dell'importo di cui al punto 1, non appena tale dato risulti definitivo.

CONTROLLO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'efficacia del presente accordo è subordinata al controllo positivo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 novellato. Nell'evenienza di rilievi formulati da parte del Collegio sindacale che comportino la necessità di procedere a revisione del presente accordo, le parti si impegnano a riconvocarsi e ad addivenire ad accordo nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'organo di controllo.

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB AZIENDALE


In attuazione di quanto disposto dall'articolo 40-bis d.lgs. 165/2001 novellato, l'Istituto pubblicherà in modo permanente il presente accordo sul sito Internet aziendale.

Letto e sottoscritto.


Trieste, 30 ottobre 2019

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Commissario Straordinario
(dott.ssa Francesca Tosolini)




DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


CGIL FP




Vicecommissario straordinario sanitario
(dott. Nelson Trua)



Vicecommissario straordinario amministrativo
(dott.ssa Serena Sincovich)




CISL FPS



UIL EPL



FIALS



RSU



FSI